

SENTENZA

sul ricorso 284-2016 proposto da:
che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato

- ricorrente -

contro

che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato

- controricorrenti -

scAti-w,1 •F(cP'

avverso la sentenza n. 2501/2015 della CORTE D'APPELLO di
VENEZIA, depositata il 27/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/09/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott. che ha concluso per parziale
inammissibilità e nel resto il rigetto del ricorso
principale, ed inammissibilità del ricorso incidentale;
TDAYTTI)

udito l'Avvocato\(\difensore del ricorrente che si riporta
agli atti depositati;

udito che si riporta agli atti
depositati ed insiste per l'accoglimento del ricorso
incidentale, l'avv. in sostituzione
dell'avv. che si riporta agli atti
depositati;

CONSIDERATO in FATTO

con atto fondato su sei motivi, ricorre a
questa Corte chiedendo la Cassazione della sentenza n.
2501/2015 della Corte di Appello di Venezia.

Il ricorso è resistito con controricorso de_gli intimati n altro controricorso della intimata
Fondazione

(d'ora innanzi, più

semplicemente,), la quale ha altresì
proposto ricorso incidentale fondato su un motivo.

Con la sentenza oggetto del ricorso in esame l'adita Corte
distrettuale rigettava l'appello principale interposto dal
medesimo odierno ricorrente avverso la decisione del
Tribunale di prima istanza di Venezia n. 1222/2013 ed, in
accoglimento dell'appello incidentale proposto, fra gli altri,
anche dagli odierni controricorrenti ed a.,
condannava il stesso "a eliminare la chiusura del
volume condominiale contenente la scala di accesso alla
terrazza" del condominio.

La vicenda per cui è causa traeva origine dalla domanda
svolta dal suddetto ed a. e con la quale si
lamentava la realizzazione da parte del Traverso, in
violazione dell'art. 1102 c.c., degli interventi edilizi -di cui in
atti- nell'immobile sito in Mestre, Calle del Sale, 37, e si
chiedeva la demolizione delle opere e la rimessione in
pristino.

Il Tribunale di prima istanza aveva, prima della decisione
oggetto del ricorso in esame, --\—/e. v . accolt# la domanda
attore ritenendo l'illegittimità, ai sensi dell'art. 1102 c.c,
delle opere realizzate dal disponendo

conseguentemente e fatta eccezione del punto della domanda attorea relativo alla chiusura del volume condominiale di cui innanzi, oggetto dell'appello incidentale e, come già innanzi esposto, della pronuncia della Corte veneziana.

Hanno depositato memorie il

RITENUTO in DIRITTO

1.- Con il primo motivo del ricorso principale si censura, ai sensi dell'art. 360, n. 3 e 5 c.p.c., il vizio di violazione ovvero falsa applicazione di norma di diritto ed omesso esame di un fatto decisivo.

Viene, in sostanza, riproposta in questo giudizio la questione della violazione art. 1102 c.c. "per quanto riguarda l'apertura della terrazza sul tetto condominiale".

La Corte del merito, facendo buon governo delle norme e dei principi ermeneutici in materia, ha già valutato e correttamente risolto la questione oggi riproposta innanzi a

4

ovvero falsa applicazione di norma di diritto ed omesso esame di un fatto decisivo.

Parte ricorrente prospetta la questione (già oggetto dell'accoglimento, in punto, dell'appello incidentale) della violazione dell'art. 1102 c.c. in relazione all'accorpamento del vano sottoscala condominiale.

Anche tale questione risulta approfonditamente esaminata

t; dalla Corte di Appello in sede

o

accoglimento appello

incidentale, il tutto nell'ossequio delle norme di legge e dei principi ermeneutici in materia.

Nella fattispecie, giova rammentare, è stata con congrua valutazione del fatto ritenuto che, nella concreta fattispecie, si era al cospetto - più che di un uso intensivo della cosa comune- di una vera e propria illegittima ed abusiva occupazione di una porzione condominiale.

Anche il motivo qui in esame è, pertanto, infondato e va respinto.

3.- Con il terzo motivo si censura, ai sensi dell'art. 360, n. 3 e 5 c.p.c., il vizio di violazione ovvero falsa applicazione di norma di diritto ed omesso esame di un fatto decisivo.

La questione posta dal ricorrente col motivo qui in esame attiene, nella sostanza, alla svolta liquidazione del danno risarcibile, determinato in via equitativa.

Tale determinazione, peraltro ben possibile e correttamente svolta dal Giudice del merito, non veniva neppure colta da

6

censura in sede di appello avverso la decisione del Tribunale di prima istanza.

Questa, per quanto si evince dalla sentenza ed in assenza di altra idonea allegazione, era -in effetti- rivolta contestare l'inesistenza del danno e la sua globale "incompatibilità con l'ordine di rimessione" già dato dal tribunale di prima istanza e non certo la possibilità di sua determinazione in via

equitativa.

Il motivo è, pertanto, inammissibile

4. Con il quarto motivo del ricorso si prospetta, ai sensi dell'art. 360, n. 3 e 5 c.p.c., il vizio di violazione ovvero falsa applicazione di norma di diritto ed omesso esame di un fatto decisivo.

Parte ricorrente sottopone all'esame di questo Collegio doglianza relativa alla domanda di manleva per la terza chiamata in causa e controricorrente

La questione risulta già affrontata e congruamente risolta dal Giudice del merito.

L'impugnata sentenza, nell'esaminare congiuntamente il quarto e quinto motivo dell'appello principale, ha avuto modo di chiarire che la suddetta Fondazione era stata chiamata in causa "con atto di citazione per chiamata in causa: terzo notificato il 13.1.2010 dallo stesso e, comunque, era l'"opera abusiva realizzata" da quest'ultimo stesso a fondamento della detta chiamata. Il motivo è, quindi, infondato e va respinto.

5.- Con il quinto motivo del ricorso si deduce, in relazione all'art. 360, n. 3 e 5 c.p.c., il vizio di violazione ovvero falsa applicazione di norma di diritto ed omesso esame di un fatto decisivo.

Il motivo, in assenza di ogni riferimento alla norma che sarebbe stata violata, tende a riproporre un aspetto della controversia: la possibile eliminazione del vano scala per accesso terrazza comune.

Trattasi, a ben vedere, di censura avente ad oggetto non l'omessa considerazione di un fatto in senso ontologico, ma l'effettivo oggetto del giudizio.

Nell'accogliere, in punto, l'appello incidentale delle parti appellate, la Corte distrettuale, con proprio apprezzamento meritevole in punto di fatto, anche sulla scorta delle rivalutate conclusioni dell'ausiliare tecnico, ha acclarato che si era verificata una "variazione dell'originario distributivo della proprietà condominiale".

La valutazione della illegittimità della chiusura del comune vano scala (che costituisce oggetto del decidere non mero fatto) non poteva che comportare il disposto accogliimento - in punto - dell'appello incidentale e, quindi, la sua non censurabilità sotto il profilo invocato - senza neppure indicazione della norma violata - col motivo in esame.

Quest'ultimo è, pertanto, inammissibile.

6.- Con il sesto motivo viene posta questione di violazione di legge (art. 360, n. 3 e n. 5) per errata applicazione art. 614 bis c.p.c..

Parte ricorrente si duole dell'accogliimento - da parte della Corte di Appello - del capo del gravame incidentale innanzi ad essa proposto e relativo all'applicazione dell'art. 614 bis c.p.c.

In sostanza viene contestata la possibilità che anche il Giudice del merito e non solo quello dell'esecuzione possa fissare un termine per l'esecuzione dell'obbligo di fare e prevedere il pagamento di somme per il ritardo (somme determinate, fra l'altro, diversamente e correttamente dalla

Corte di Appello in dipendenza della diversa decorrenza dei vari obblighi - terrazza/ sottoscala e vano scala condominiale- di cui alle decisioni di primo e secondo grado).

Il motivo non è fondato.

Per l'ipotesi di ritardo nell'esecuzione degli stabiliti obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro può il Giudice, anche del merito, stabilire -con il provvedimento di condanna e salvo che ciò non sia manifestamente iniquo- la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni ritardo nell'esecuzione.

Il motivo è, quindi, infondato e va respinto.

9

7.- Il ricorso principale deve, dunque, essere rigettato.

8.- Con il proposto ricorso incidentale la ai sensi dell'art. 360, n. 4 c.p.c., lamenta l'omesso esame dell'eccezione di inammissibilità dell'appello svolto nei propri confronti dal ed eccepisce, conseguentemente, l'intervenuto passaggio in giudicato della decisione di primo grado in punto delle statuizioni relative ad essa chiamata in causa.

Più specificamente parte ricorrente incidentale sostiene, al riguardo, che l'avverso appello principale a suo tempo interposto non rispettava l'ad, 342 c.p.c. e la Corte distrettuale non avrebbe statuito in punto.

Il motivo non può essere accolto.

La sentenza gravata incidentalmente, con propria valutazione in ordine alla interpretazione dell'atto di gravame, ha ritenuto che "l'unico profilo di impugnazione proposto nei confronti della " concerneva l'aspetto della condanna alle spese in favore di quest'ultima.

La parte ricorrente incidentale, senza alcuna altra idonea allegazione -sullo specifico punto- e trascrizione, tenta di fondare il proposto ricorso attraverso una rilettura di quello che avrebbe voluto o non voluto dire l'appello principale. Tale pretesa ricostruzione ex post della valenza dell'avverso atto di appello (svolta congruamente e come detto dalla

10

Corte di Appello) non è idonea a suffragare la prospetta -ibviolazione dell'art. 360, n. 4 c.p.c., . E ciò tanto più in assenza di ogni e qualunque concreto interesse della medesima parte ricorrente incidentale per effetto del passaggio in giudicato di decisione che esclude ogni suo possibile negativo coinvolgimento per effetto della succitata svolta chiamata in causa.

9.- Il ricorso incidentale è, quindi, infondato e va rigettato.

10.- Le spese seguono la soccombenza, quanti al rapporto processuale fra il ricorrente principale ed le parti controricorrenti, rimanendo -per la reciproca soccombenza interamente compensate fra il ricorrente principale e la parte ricorrente incidentale.

11.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e della parte ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente previsto per il ricorso principale e per

quello incidentale, a norma del comma 1 bis dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002, se dovuti.

P.Q.M.

La Corte

rigetta il ricorso principale e quello incidentale, condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio in

11

favore delle parti controricorrenti determinate in C 4.300,00, C 200,00 per esborsi, spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge, con compensazione delle spese quanto al rapporto processuale fra il ricorrente principale e la parte ricorrente incidentale.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e della parte ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente previsto per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma del comma 1 bis dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002, se dovuti.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 17 settembre 2020.

Il Consigliere Estensore Il Presidente.

√

nano Gindziartn

e NERI

7